

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 1/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

*ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008*

*"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"*



**Firme:**

Il Committente (Direttore ASP 9)	Impresa Appaltatrice (Datore di Lavoro)	Data
		14.12.2016



**SERECO s.r.l.** – 60035 JESI (AN) – Via Bellagamba – Tel. 0731/200349 – Fax 0731/207964  
E-MAIL: [info@serecojesi.it](mailto:info@serecojesi.it) – WEB: [www.serecojesi.it](http://www.serecojesi.it)

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 2/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3. RUOLI E COMPETENZE</b>	<b>7</b>
3.1 Committente	7
3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera	8
<b>4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO</b>	<b>9</b>
<b>5. SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>10</b>
5.1 Committente	10
<b>6. DESCRIZIONE INTERVENTI</b>	<b>11</b>
<b>7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	<b>12</b>
<b>8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PREVENZIONE</b>	<b>15</b>
8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze	15
<b>9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DI INTERFERENZE</b>	<b>19</b>
<b>10. GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>	<b>20</b>
10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio	20
10.1.1 Incendio controllabile	20
10.1.2 Incendio non controllabile	20
10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano	21
10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione	21
10.2.2 Fuga di metano con incendio	21
10.2.3 Fuga di metano con esplosione	22
10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto	22
10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere	23
10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina	23
10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche	24
10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori	24
10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso	24
10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona	25
<b>11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>26</b>
11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza	26
<b>12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	<b>27</b>

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 3/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con le successive modifiche del D.Lgs. 106/2009.

In particolare il DUVRI affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, laddove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e dell' Allegato VIII del D.Lgs.163/2006.

L'impresa appaltatrice sarà chiamata ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire alla committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dall'assegnazione dell'incarico.


L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- ☐ rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- ☐ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ☐ rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ☐ ☐ rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 4/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione":

*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

*a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

*1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*

*2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

*b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

*(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)*

*2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

*a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*

*b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 5/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 6/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*

8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 7/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

### 3. RUOLI E COMPETENZE

#### 3.1 Committente

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (nei casi in cui è prevista tale iscrizione).

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente assicurano l'identificazione degli operatori e la redazione del Documento di Valutazione del Rischio da Interferenze, con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata (ove necessario), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro o il Dirigente assicura che alla ditta esterna siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto della Committente riceve copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta applicazione, assicurando l'aggiornamento del presente documento.

Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, laddove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 8/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

### 3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, ciascuno nel proprio ambito di competenza, è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla impresa stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare alla Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.



	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 9/27
	<b>Azienda ASP AMBITO 9</b>		GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE	

#### 4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, la Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 10/27
	<b>Azienda ASP AMBITO 9</b>		GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE	

## 5. SOGGETTI COINVOLTI

### 5.1 Committente

	
OGGETTO DELL'APPALTO	Servizio di Refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Cingoli, Villastrada e Grottaccia; il servizio di refezione per la Casa di Riposo e Residenza Protetta di Cingoli e del centro diurno CSER; il servizio di predisposizione dei refettori, preparazione dei tavoli, ricevimento e distribuzione del vitto, pulizia e riordino dei tavoli e delle stoviglie espletato nei refettori scolastici
DIRETTORE ASP 9	DOTT. FRANCO PESARESI
RESPONSABILE U.O. STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	DOTT. MASSIMO MANENTI
SEDE	Via Gramsci, 95 60035 Jesi (An)
Telefono	0731-236911
Fax	0731-236954 -55
CF	92024900422
PI	02546320421

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 11/27
	<b>Azienda ASP AMBITO 9</b>		GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE	

## 6. DESCRIZIONE INTERVENTI

Il presente capitolato disciplina il servizio di refezione nel Comune di Cingoli e sue frazioni per:

- gli alunni delle scuole dell'infanzia statali di Cingoli, Grottaccia e Villastrada;
- gli alunni delle scuole primarie statali di Cingoli, Grottaccia e Villastrada;
- gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cingoli;
- gli ospiti della Residenza Protetta/Casa di Riposo;
- gli ospiti del centro diurno CSER.

Il servizio di preparazione dei pasti dovrà essere espletato mediante produzione dei pasti nei centri di produzione di seguito elencati:

- Cucina presso locali della struttura per anziani di Cingoli;
- Cucina presso locali della scuola di Villastrada;
- Cucina presso locali della scuola di Grottaccia.

ATTIVITA' N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1.	<b>Preparazione pasti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione, stoccaggio e conservazione derrate</li> <li>• Preparazione e produzione dei pasti</li> </ul>
2.	<b>Distribuzione pasti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allestimento e preparazione dei refettori delle scuole con pulizia dei refettori e dei locali attinenti il servizio ristorazione, ad eccezione della mensa della casa di riposo</li> <li>• Sporzionatura e distribuzione pasti; per la casa di riposo i pasti della giornata alimentare devono pervenire in cucinetta, la sporzionatura e la distribuzione dei pasti è a cura del personale assistenziale</li> </ul>
3.	<b>Pulizia / manutenzione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulizia della cucinetta della casa di riposo, delle cucine, dispense e relative attrezzature, lavaggio stoviglie di tutte le strutture (cucinetta e cucina della Casa di Riposo e scuole indicate all'art.1 del presente capitolato) in cui viene consumato il pasto</li> <li>• Lavaggio dei contenitori impiegati per il trasporto dei pasti ai terminali di consumo</li> <li>• Raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti</li> <li>• Derattizzazione e disinfezione di tutti i locali attinenti il servizio ristorazione, comprensivo della cucinetta della casa di riposo</li> <li>• Manutenzione ordinaria dei locali attinenti il servizio ristorazione, comprensivo della cucinetta della casa di riposo</li> <li>• Igienizzazione degli ambienti destinati al servizio (refettori scolastici, cucine e dispense) dei centri di cottura e di distribuzione, comprensivo della cucinetta della casa di riposo</li> <li>• Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature</li> <li>• Ogni altra operazione necessaria a garantire il regolare funzionamento del servizio</li> <li>• Pulizia locali esterni ad uso della cucina e smaltimento contenitori</li> </ul>

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 12/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi dei Committente (di cui all'art. 19 dei D.Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro dei Committente.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti all'area di esecuzione dell'opera.

ATTIVITÀ N. 1	PREPARAZIONE PASTI	
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>Impresa appaltatrice:</b> - Addetti al servizio (cuoche).	
	<b>Committente:</b> - Direttore dell’esecuzione / Responsabile del procedimento. - Dipendenti aziendali o appositi incaricati e collaboratori. - Tecnici specializzati incaricati dal Responsabile.	
	<b>Altri:</b> ---	
<b>RISCHI INTERFERENZIALI</b>		
Ambiente di lavoro e attrezzature		X
immagazzinamento degli oggetti		
impianti elettrici (elettrocuzione)		X
rischio di contatto, urti		X
rischi di incendio		X
esposizione a polveri e ad agenti chimici		
esposizione al rumore		
esposizione a vibrazioni		
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico		
lavoratrici gestanti		
lavoro ai videoterminali		
stress da lavoro-correlato		
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro		X

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 13/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

ATTIVITÀ N. 2	DISTRIBUZIONE PASTI
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<p><b>Impresa appaltatrice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addetti al servizio (inservienti).</li> </ul> <p><b>Committente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore dell'esecuzione / Responsabile del procedimento.</li> <li>- Dipendenti aziendali o appositi incaricati e collaboratori.</li> <li>- Tecnici specializzati incaricati dal Responsabile.</li> </ul> <p><b>Altri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ospiti della casa di riposo e residenza protetta.</li> <li>- Personale assistenziale.</li> <li>- Utenti.</li> <li>- Educatori.</li> <li>- Alunni e insegnanti.</li> <li>- Persone presenti nelle strutture.</li> </ul>
<b>RISCHI INTERFERENZIALI</b>	
Ambiente di lavoro e attrezzature	
immagazzinamento degli oggetti	
impianti elettrici (elettrocuzione)	
rischio di contatto, urti	X
rischi di incendio	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 14/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

ATTIVITÀ N. 3	PULIZIA / MANUTENZIONE
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<p><b>Impresa appaltatrice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addetti al servizio (inservienti).</li> </ul> <p><b>Committente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore dell'esecuzione / Responsabile del procedimento.</li> <li>- Dipendenti aziendali o appositi incaricati e collaboratori.</li> <li>- Tecnici specializzati incaricati dal Responsabile.</li> </ul> <p><b>Altri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ospiti della casa di riposo e residenza protetta.</li> <li>- Personale assistenziale.</li> <li>- Utenti.</li> <li>- Educatori.</li> <li>- Alunni e insegnanti.</li> <li>- Persone presenti nelle strutture.</li> </ul>
<b>RISCHI INTERFERENZIALI</b>	
Ambiente di lavoro e attrezzature	X
immagazzinamento degli oggetti	
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
rischi di incendio	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 15/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data di stipula del contratto, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi.


Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il presente documento dovrà essere aggiornato.

### 8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; alto.


Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna "Rischi interferenziali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna "Attività" si indica il numero della Tipologia di lavoro quindi si identificano le circostanze di esposizione a ciascuna tipologia di rischio.
- Nella colonna "Giudizio Qualitativo del rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.


	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 16/27
	Azienda ASP AMBITO 9		GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE	

RISCHI INTERFERENZIALI	ATT. N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Ambiente di lavoro, attrezzature	1 - 3	Basso	<p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>La Ditta aggiudicataria accertata la funzionalità delle attrezzature, ne assume l'onere della conservazione, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria e si impegna inoltre ad acquistare le attrezzature necessarie per migliorare il servizio ed a sostituire le attrezzature non più funzionali all'uso.</p> <p>La Ditta aggiudicataria è obbligata, alla pulizia dei locali della cucina e dispense, e della sala mensa (ad esclusione della sala mensa della casa di riposo) nonché alla pulizia delle attrezzature ed alla eliminazione dei rifiuti tramite raccolta differenziata.</p> <p>Sono a carico della Ditta aggiudicataria inoltre la derattizzazione e disinfestazione periodica di qualsiasi tipo, con l'obbligo della Ditta di predisporre i locali per le operazioni suddette e di provvedere al loro riordino.</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>All'atto della presa in carico dei locali e delle attrezzature, il Committente redige un verbale in contraddittorio, sottoscritto dalle parti, per l'inventariazione, sia per quantità e valore, delle attrezzature esistenti e per la descrizione dello stato dei locali.</p>
			<p>Chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza e a commissionare le dovute riparazioni per evitare che le persone possano essere soggetti a rischio.</p>	




	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 17/27
	Azienda ASP AMBITO 9		GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE	

RISCHI INTERFERENZIALI	ATT. N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	1 - 3	Medio	<p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>Da parte della ditta appaltatrice devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione.</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>L'impianto elettrico della struttura di competenza dalla committente deve essere dotato delle certificazioni a norma di legge (L.46/90 – D.M. 37/2008). L'impianto di messa a terra deve essere soggetto alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.</p>
			<p>Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono essere tenuti in buono stato di manutenzione per evitare rischi alle persone presenti.</p> <p>L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, ecc.), deve comunicarla al Responsabile che provvederà a commissionare le dovute riparazioni, per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.</p>	
Rischio contatto, urti	1 – 2 3	Medio	<p>Durante il normale svolgimento dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice, i soggetti sopraelencati potrebbero trovarsi ad interferire nei locali interessati dall'appalto.</p> <p>Si può presentare inoltre il rischio di scivolamento, cadute e urti che possono coinvolgere più persone presenti, dovuti alla presenza di materiali e attrezzature di lavoro presenti a terra.</p> <p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>La ditta appaltatrice deve dare disposizioni ai propri addetti per evitare il deposito di attrezzature e materiale, in corrispondenza di passaggi, vie di transito e aree di lavoro addetti.</p> <p>Gli addetti della ditta aggiudicataria devono essere addestrati all'eventuale utilizzo delle dotazioni di primo soccorso, in caso di urti e abrasioni.</p>	

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 18/27
	Azienda ASP AMBITO 9		GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE	

RISCHI INTERFERENZIALI	TIP. N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Rischio di incendio	1 – 2 3	Basso	<p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>E' obbligo della ditta appaltatrice provvedere alla formazione degli operatori per l'emergenza antincendio (D.M. 10 marzo 1998).</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>Il Committente ha installato in tutte le strutture le idonee dotazioni antincendio ed ha messo in evidenza il divieto di fumare in tutta la struttura.</p>
			Nonostante ciò esiste sempre un rischio residuo di incendio, quindi chiunque si accorga di un principio di incendio deve informare la Squadra di Emergenza che intervenga nei primi istanti dell'incendio con le dotazioni presenti nella struttura.	
Organizzazione del lavoro	1 – 2 3	Basso	<p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>All'atto di avvio del servizio verrà effettuato un sopralluogo e redatto dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria un verbale di consegna del servizio nel quale si dovranno essere indicati:</p> <p>a) le aree e gli ambienti esterni ed interni in cui l'esecutore svolge l'attività;</p> <p>b) i mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell'attività;</p> <p>c) la dichiarazione che i luoghi di esecuzione del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che lo stato degli stessi è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.</p>	<p>COMMITTENTE</p> <p>La stazione appaltante si riserva, per tutta la durata contrattuale e con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee senza che la Ditta aggiudicataria possa eccepire alcunché, il diritto di effettuare, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, controlli presso il luogo in cui si svolge il servizio. La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di far intervenire tecnici specializzati per controllare che l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto avvenga secondo le norme previste nel presente capitolato e, comunque, nel rispetto della vigente normativa.</p>
			Tramite eventuali riunioni di coordinamento, che possono essere organizzate da entrambe le parti, vengono stabilite e verificate le corrette modalità di lavoro per organizzare efficacemente le varie attività e limitare il rischio di interferenze tra i vari operatori.	

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 19/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile delle Appaltatrici, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle imprese Appaltatrici.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito punto 10- Gestione delle emergenze)

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 20/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

### 10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli ospiti, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.F..

#### 10.1.1 Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura del punto precedente ed interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

#### 10.1.2 Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza....);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 21/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano

### 10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione

Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di metano (causate da rotture di tubazioni, valvole, ecc.) ogni operatore che si viene a trovare nei pressi della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- fermano gli impianti di ventilazione e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire il gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- stanno pronti ad intervenire con estintori o idranti in caso di incendio.

Se con questi interventi la situazione di rischio non è stata risolta, gli incaricati proseguono con le seguenti operazioni:

- azionano il segnale d'allarme,
- avvisano i Vigili del Fuoco,
- se necessario comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nei capitoli seguenti,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

### 10.2.2 Fuga di metano con incendio

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio dovuto alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono la valvola generale del combustibile,
- tolgono tensione agendo sull'interruttore generale normalmente installato all'esterno del locale e individuato da un cartello,
- intervengono con estintori portatili o idranti in funzione dell'entità dell'incendio, durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte, ecc.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 22/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

### 10.2.3 Fuga di metano con esplosione

Nel caso in cui si dovesse verificare un'esplosione dovuta alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- comandano di rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Ci si può anche rifugiare in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro. Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici,
- comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nel capitolo precedente,
- raccomandano di aprire le porte con molta prudenza e di muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra.
- raccomandano di spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale e di scendere le scale all'indietro per non trasferire tutto il proprio peso su un gradino,
- controllano attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno,
- non spostano una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita,
- avvisano i Vigili del Fuoco ed il Pronto Soccorso sanitario,
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire i gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

### 10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- Mantenere la calma.
- Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- Uscite all'aperto e allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici.
- Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 23/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

#### 10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere

Sono molteplici le sorgenti d'acqua che possono causare danni od incidenti come tubazioni che scoppiano, scarichi di acqua piovana intasati ecc.; nel caso in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto ad una forte perdita di acqua è necessario avvisare gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto intervengono gli incaricati, i quali devono:

- interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua dal contatore esterno,
- chiudere l'interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna operazione elettrica,
- informare il Responsabile e gli addetti all'emergenza,
- dare informazioni sulla natura della perdita d'acqua o sulle caratteristiche della inondazione, indicandone la causa se identificabile,
- far evacuare ordinatamente le persone presenti ed il personale non addetto all'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate,
- se è stata identificata con esattezza la causa della perdita e si ritiene di poterla mettere sotto controllo, intervenire ma procedere sempre con estrema cautela.
- Restare a disposizione, senza intralciare, per collaborare all'eventuale allontanamento di valori, documenti o degli oggetti delicati coinvolti nell'allagamento.
- salvo in casi critici, nel dubbio astenersi dallo spostare valori, documenti od oggetti delicati.

Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita è necessario:

- telefonare all'Azienda con la quale si ha il contratto per l'utilizzo dell'acqua,
- telefonare ai Vigili del Fuoco.

Al termine della perdita d'acqua:

- drenare l'acqua dal pavimento,
- assorbire con stracci ed eventualmente con segatura,
- verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso,
- verificare che l'acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di completamento delle relative attività di manutenzione.

#### 10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente,

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 24/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,
- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al 113 o al 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificato una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

## 10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

### 10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

### 10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

#### Proteggere se' stessi

- Intervenire sulle cause che l'hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).



	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 25/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

#### Approccio all'infortunato


- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

#### Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il (118).
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che devono ricostruire l'accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

### **10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona**

Stendere a terra le persona incendiata coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 26/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

## 11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

### 11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 86, comma 3bis del D.Lgs 163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	COSTO PER LA SICUREZZA
Sopralluoghi per la visione dei locali e delle attrezzature presenti nelle strutture interessate dall'appalto.	4 ore € 50,00 / ora <b>Subtotale: € 200,00</b>
Riunione iniziale di Cooperazione e Coordinamento tra i Responsabili della ditta Committente e della ditta Aggiudicataria (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare e/o limitare i rischi di interferenze.	4 ore € 50,00 / ora <b>Subtotale: € 200,00</b>
Poichè il contratto avrà durata di 2 anni (dal 16.03.2017 al 15.03.2019), al secondo anno si effettua una riunione di coordinamento tra i Responsabili della ditta Committente e della ditta Aggiudicataria.	2 ore complessive € 50,00 / ora <b>Subtotale: € 100,00</b>
Formazione e informazione ai lavoratori della ditta Aggiudicataria, da parte della ditta stessa, relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	<b>€ 1.500,00 *</b>
<b>TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 2.000,00</b>

*\* Risultando difficoltosa la redazione di tali dettagliati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si definiscono gli stessi sulla base della valutazione globale del servizio e della natura delle prestazioni. Per eventuale rinnovo del contratto si predispone un'ulteriore formazione e informazione annuale il cui importo biennale aggiuntivo risulta € 1.000,00.*

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Rev. N. 1	Pag. 27/27
	Azienda ASP AMBITO 9	GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE		

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN CASO DI RINNOVO	COSTO PER LA SICUREZZA
Poichè il contratto prevede un possibile rinnovo per un periodo di 2 anni, si programmano quindi una riunione aggiuntiva di coordinamento per ogni anno di rinnovo, tra i Responsabili della ditta Committente e della ditta Aggiudicataria.	2 riunioni 2 ore / riunione € 50,00 / ora <b>Subtotale: € 200,00</b>
<b>EVENTUALI ULTERIORI ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA</b> <i>(costi non soggetti a ribasso)</i>	<b>€ 200,00</b>

## 12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta emergono variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o se variano i soggetti che operano nel luogo di lavoro (es. assegnazione di un nuovo contratto di appalto).